

Serie speciale numero 21  
Anno 21 - 5 ottobre 2011  
A CURA DI  
Marino Longoni

**GUIDA  
GIURIDICO  
NORMATIVA**

5,00 euro\*  
+ IL PREZZO DI  
**ItaliaOggi**

# ItaliaOggi

## LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

Guida alla legge 231 a dieci anni dalla sua entrata in vigore

**Il reato di riciclaggio**

**La sicurezza sul lavoro**

**I reati ambientali**

**Il modello organizzativo**

**Compiti e responsabilità**

**Le nuove sanzioni**

**La giurisprudenza**

\*Supplemento da vendersi esclusivamente in abbinamento a ItaliaOggi con sovrapprezzo di € 5,00 sul prezzo del giornale

in collaborazione con



**UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.**  
Società Fiduciaria e di Servizi delle  
Banche Popolari Italiane



# Responsabilità degli enti per i reati ambientali

di **Alessandro Danovi**  
e **Roberta Guaineri**

Il 16 agosto 2011, dopo un travagliato iter<sup>1</sup>, è entrato in vigore nel nostro ordinamento il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 1221 (G.Uff. n. 177, 1 agosto 2011), attuativo di due importanti direttive europee sulla tutela dell'ambiente (1008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (2009/123/CE).

La novità più significativa è rappresentata dall'introduzione nel corpo del d.lgs. n. 231/2011 dell'art. 25-undecies, ossia dalla previsione della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati ambientali commessi, a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso, dai vertici apicali dell'impresa ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi<sup>2</sup>.

1. Cfr. Relazione Ufficio Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione, Rel. N. III/09/2011 dove viene dettagliatamente riassunto il complesso iter legislativo che ha portato all'approvazione del d.lgs. n. 121/2011. L'intervento del legislatore italiano arriva con il consueto ritardo, dopo due lettere di messa in mora da parte della Commissione Europea, attraverso le quali è stato contestato il mancato recepimento delle citate direttive. Secondo gli Autori della Relazione, peraltro, nonostante l'entrata in vigore del decreto non si può ancora escludere che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 TFUE.
2. Art. 25-undecies (Reati ambientali)
  - 1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - a. per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - b. per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
  - 2) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - a. per i reati di cui all'articolo 137:
      1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
      2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
    - b. per i reati di cui all'articolo 256:
      1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
      2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
      3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
    - c. per i reati di cui all'articolo 257:
      1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
      2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a due-

## LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

La Direttiva 2008/99/CE (sulla tutela penale dell'ambiente) indicava, per ciascuno Stato, l'obbligo di incriminazione dei responsabili di una numerosa serie di attività a danno dell'ambiente, qualora fossero "illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza" (art. 3 Direttiva 2008/99/CE)<sup>3</sup>.

Gli artt. 6 e 7 prevedevano, inoltre, l'obbligo degli Stati di prevedere sanzioni a carico delle persone giuridiche nonché l'obbligo di adottare misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili fossero passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Analoghe indicazioni derivavano dagli artt. 4 ss. della Direttiva 2009/123 sull'inquinamento provocato da navi.

L'elenco degli illeciti indicati nell'art. 3 della Direttiva 2008/99/CE era estremamente articolato e contemplava prevalentemente (ma non solo) fattispecie caratterizzate da un evento di danno o di perico-

lo concreto. La soglia di rilevanza penale delle varie ipotesi menzionate dal legislatore comunitario coincideva, infatti, con la causazione della morte o di lesioni gravi alle persone ovvero di danni rilevanti alla qualità del suolo, dell'aria, dell'acqua o ancora alla fauna, alla flora ovvero con la determinazione del pericolo di causazione di tali eventi.

Alla luce di ciò il Parlamento italiano, in sede di legge delega (L. Comunitaria 2009 - 4 giugno 2010, n. 96) ha ritenuto che l'obbligo di configurare la responsabilità da reato delle persone giuridiche imposto dalla Direttiva dovesse essere circoscritto agli illeciti più gravi già contemplati dal nostro ordinamento ed, in particolare, agli illeciti caratterizzati sul piano dell'effettiva lesione dei beni giuridici oggetto di tutela.

In realtà un effettivo e completo recepimento delle direttive comunitarie citate avrebbe imposto l'introduzione di nuovi

32

- centocinquanta quote;
- d. per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - e. per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - f. per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
  - g. per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecento cinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  - h. per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b. per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c. per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3 bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    - 1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    - 2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    - 3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
    - 4. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di

reati ambientali di pericolo concreto o di danno sul calco delle fattispecie europee, mentre, invece, si ci si è limitati a richiamare gli illeciti penali in vigore nel nostro ordinamento, contemplati da numerose leggi speciali, per lo più di natura contravvenzionale, puniti con la sanzione dell'arresto e/o dell'ammenda, e storicamente costruiti nella forma e nella struttura dei reati di pericolo astratto <sup>4</sup>.

*De iure condendo* il recepimento delle direttive appare un'occasione perduta per un ripensamento generale del sistema di reati contro l'ambiente, un loro inserimento sistematico nel codice penale sostanziale e una previsione come delitti delle più gravi forme di aggressione. Tutto ciò non è avvenuto ma, come riferisce anche la Relazione Illustrativa al decreto, "tale operazione potrà costituire oggetto di separato e successivo intervento legislativo".

Viceversa l'indicazione dei reati è avvenuta con il richiamo testuale ad una serie

assai numerosa di fattispecie contenute in norme sparse nel nostro ordinamento. Ciò ha comportato, oltre all'esclusione, (presumibilmente voluta) dei reati più schiettamente formali, il mancato inserimento, (volontaria o involontaria, e comunque poco comprensibile come rilevato dai primi commentatori), di alcune fattispecie di significativo spessore offensivo <sup>5</sup>.

La maggior parte dei reati presupposti inseriti nell'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/01 consiste in contravvenzioni, caratterizzate sia dal dolo sia dalla colpa.

Tra le fattispecie prevalgono i reati nel settore dei rifiuti nei quali la responsabilità amministrativa delle società è molto più rilevante. Minori sono i casi relativi all'inquinamento idrico mentre nel settore dell'inquinamento atmosferico, il legislatore delegato è stato decisamente più parco, inserendone uno solo nel catalogo dei reati presupposto, come evidenziato nella seguente tabella:

reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

6. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

7. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

9. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."

3. Per ragioni di spazio non si riporta l'articolato testo dell'art. 3 della Direttiva 2008/99 consultabile in [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/reati\\_ambientali/2008\\_99\\_CE.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/reati_ambientali/2008_99_CE.pdf)
4. Sono state altresì introdotte nuove fattispecie penali, artt. 727 bis e 733 bis cod. pen.
5. Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale di Carlo RUGA RIVA in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

## LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

Fattispecie	Norma	Sanzione
<b>Nel settore dell'inquinamento idrico:</b>		
Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	Art. 137, Co. 3	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
E nei limiti tabellari per talune sostanze	Art. 137, Co. 5 Primo periodo	
Scarico in acque marine da parte di navi od aereomobili	Art. 137, Co.13	
Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose	Art. 137, Co.2	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose	Art. 137, Co. 5 Secondo periodo	
Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee	Art. 137, Co. 11	
<b>Nel settore dei rifiuti</b>		
Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, Co. 1 Letta. A) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi:		Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Gestione abusiva di rifiuti pericolosi	Art. 256, Co. 1 Lett. B	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi	Art. 256, Co.3, Primo periodo	
Miscelazione di rifiuti	Art. 256, Co. 5	
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi	Art. 256, Co. 3, Secondo periodo	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Le pene sono ridotte della metà nel caso il reato consegua all'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 2, Co. 6)
Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi	Art. 257, Co.1	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
E pericolosi	Art. 257, Co. 2	Da 150 a 250 quote
Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi	Art. 258, Co. 4 Secondo periodo	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Spedizione illecita di rifiuti	Art. 259, Co. 1	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività		Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote
Violazione delle prescrizioni in materia di sistri	(Art. 260-Bis)	Sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente, da 200 a 300 a seconda della tipologia di prescrizione violata
<b>Nel settore dell'inquinamento atmosferico</b>		
Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, Co. 5)		Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

## LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

Tra i reati presupposto ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/01 rientrano anche due nuove fattispecie penali, introdotte nel codice penale italiano dal d.lgs. n. 121/2011.

La prima è quella di cui all'art. 727-bis cod. pen. che punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animale e selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a € 4.000,00. La configurabilità del reato viene esclusa nel caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La seconda fattispecie penale di nuova introduzione è quella di cui all'art. 733 bis cod. pen. che punisce con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore ad Euro 3.000,00 *"chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione"*<sup>6</sup>.

### ■ I CRITERI DI IMPUTAZIONE E LE SANZIONI

Come è noto, la responsabilità amministrativa della persona giuridica scatta, ex d.lgs. n. 231/01, qualora si dimostri che il reato, commesso da persone che rivestono ruoli apicali all'interno dell'ente o da loro sottoposti, venga perpetrato nell'interesse o a vantaggio della società (art. 5 d.lgs. n. 231/01).

Anche in relazione alla responsabilità dell'ente in occasione della consumazione

dei reati contro l'ambiente, si porranno, quindi, i medesimi problemi interpretativi sorti in occasione dell'entrata in vigore dell'art. 25-*speties* d.lgs. n. 231/01, ossia dei delitti commessi in violazione della normativa antinfortunistica, a danno della vita o dell'incolumità delle persone fisiche.

Già in sede di interpretazione di tale norma si è sottolineato che, mentre è agevole, per l'interprete, valutare se una determinata condotta dolosa, rivelante ai sensi del d.lgs. n. 231/01, venga posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società, più problematico è appurare quando un comportamento colposo – quindi non volontario – possa essere stato tenuto al fine di creare un vantaggio o soddisfare un interesse dell'ente.

Mentre, a titolo di esempio, è facile capire se un reato di corruzione commesso da un *manager* porti o meno vantaggio alla società, più difficoltoso è appurare, in sede penale, quale vantaggio l'ente possa trarre dalla violazione di una norma antinfortunistica che abbia causato la morte di un dipendente.

Sul punto la dottrina si è sforzata di elaborare soluzioni interpretative che rendano compatibile anche con le condotte colpose la previsione di cui all'art. 5 citato. Si è, quindi, giunti a ritenere che il "vantaggio" dell'ente consisterebbe nel risparmio dei costi connessi agli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro e l'"interesse" debba essere inteso in senso oggettivo, ossia sull'accertamento di un rapporto di immedesimazione organica tra persona giuridica e agente a cui viene imputato il reato colposo. Ad esempio, se il responsabile di un'unità produttiva decidesse di non investire in tema di sicurezza sul lavoro (o accettasse che il CdA non investa in tale materia), l'eventuale danno all'operaio che dovesse derivare dalla violazione della normativa antinfortunistica potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni a

6. Non è questa la sede per dilungarsi nell'esame della struttura delle due fattispecie, che, per la loro indeterminazione, faranno senz'altro sorgere problemi interpretativi rilevanti. Si rimanda per un esame dei due reati a Relazione Ufficio Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione, op. cit. nota 1.

carico dell'impresa ex d.lgs. n. 231/01.

Nel solco tracciato da tale orientamento si muoverà, presumibilmente, la giurisprudenza anche con riferimento ai reati in tema ambientale.

In siffatta materia, peraltro, occorre sottolineare come molti dei reati richiamati dall'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/01 siano di pura condotta e non di evento, come quelli contemplati dal precedente art. 25-*septies*: tale circostanza renderà ancora più difficile l'individuazione dei criteri di imputazione all'impresa.

Le sanzioni pecuniarie sono state diversamente articolate in base alla gravità delle condotte. In linea di massima le soglie edittali variano, mediamente, tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e, una volta determinato il valore della quota ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 231/01, si può ritenere che tali sanzioni, nella loro massima entità vadano da € 232.250 a 387.250. Solo in relazione al reato più grave dell'elenco, quello di cui all'art. 260, co. 1 d.lgs. n. 152/2006 – attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - è prevista l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima di € 1.239.200,00.

36

Oltre alle già citate sanzioni pecuniarie, il legislatore ha anche previsto che per i reati più gravi possano essere applicate anche sanzioni interdittive a carico dell'ente<sup>7</sup>, anche in via cautelare<sup>8</sup>, quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La novella ha anche previsto l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva a carico dell'ente o dell'organizzazione che risultino stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti o di sversamento doloso, in mare, di materie inquinanti.

7. Si tratta dei reati previsti dagli artt. 137, co. 2 e 5 secondo periodo, 11, 256, co. 3, 260 d.lgs. n. 152/2006; artt. 8, co. 1 e 2, 9, co. 2 l. n. 207/2007.

8. Cfr. Cass. Pen., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'Alessio